



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Proposta di risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento(D.lgs N°50/2016 art.108).

PAGANO	SALVATORE	Sindaco	X	—
GIAQUINTA	CONCETTA	Assessore	X	—
MAZZARELLO	GIACOMO	“ “ “	X	—

L'anno duemilaventi addì ventitrè del mese di Dicembre alle ore 12,30 e ss nella
residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco

Dott. Salvatore Pagano con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Morello
Maria Rita.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del responsabile "Uso e assetto del territorio" avente ad oggetto:"

Proposta di risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento(D.lgs N°50/2016 art.108).",facente parte integrante e sostanziale del presente;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. ;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge:

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero consorzio Comunale di Ragusa)

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

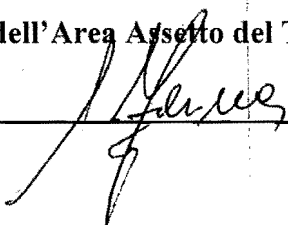
Area Assetto del Territorio

Ufficio Proponente: Servizio Urbanistica

L'Assessore Proponente: _____

**OGGETTO: PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO PER GRAVE
INADEMPIMENTO** (all'art. 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 20 e 50 del C.S.A.)

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

_____ 



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

n. Reg. 19

Prot. Area Tec 145 del 23-12-2020

OGGETTO: PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO PER GRAVE INADEMPIMENTO (all'art. 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 20 e 50 del C.S.A.)

Il sottoscritto geom. Mariano Farina, responsabile dell'Area Assetto del Territorio e, per l'argomento trattato, quale R.U.P. dei lavori in oggetto;

Premesso che:

con delibera CIPE n-. 97/2017 è stata disposta l'utilizzazione di risorse derivanti da revoche di obbligazioni giuridicamente vincolanti non assunte nei termini previsti nell'ambito delle quali è stata assegnata a questo Comune la somma complessiva di € 400.000,00 per l'esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena;

con delibera della G.M. n. 162 del 31/12/2018 e n.29 del 09.04.2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di C.da Gazzena per l'importo complessivo di € 400.000,00 dei quali € 314.471,66 per lavori a base d'asta ivi compresi € 2.231,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 85.528,34 per somme a disposizione, come redatto dall'ing. Angelo Galia giusto incarico conferitogli con determina dirigenziale n. 283 del 21.06.2018 del registro generale e n. 87 del 06.06.2018 del registro particolare;

- l'importo complessivo di € 400.000,00 è stato assegnato al Comune con delibera CIPE n. 97/2017 (fondo FSC 2007-2013);

- con Determina Dirigenziale n. 470 del 14.10.2019 del Reg. Gen. e n. 162 del 14.10.2019 del Reg. Part., si sono affidati i lavori in argomento all'impresa Progresso Group con sede legale in V.le Progresso Q.17 n. 12, Favara - P.Iva: 0267714846 per l'importo di euro 245.155,21 oltre IVA di cui € 2.246,15 per oneri di sicurezza;

- in data 13.12.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n.1779, registrato a Ragusa in data 20.12.2019 al n. 3959 Serie IT.

Viste le comunicazioni trasmesse da parte della D.L con le quali si fa rilevare:

- Ritardato inizio concreto dei lavori di ben 94 giorni , rispetto la data di consegna avvenuta in data 13/12/2019, come dimostra la nota del D.L. del 25/02/2020 inviata all'impresa sollecitandone ulteriormente l'inizio effettivo dei lavori che è avvenuto solo successivamente in data 16/03/2020, così come risulta la notifica preliminare all'ASP della presenza di operai in cantiere trasmessa proprio il 16/03/2020. Ciò ha determinato un ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni;
- Mancata esecuzione dell'Ordine di servizio n.1 della D.L. emesso in data 10/08/2020 come risulta da verbale di verifica del 20/08/2020;

- Assenza ingiustificata dal cantiere dell'impresa dal 31/07/2020 ad oggi e mancata custodia del cantiere in violazione dell'art. 54 del C.S.A., senza alcuna comunicazione dell'impresa alla D.L. e alla stazione appaltante. L'assenza arbitraria e il blocco totale di ogni lavorazione si è protratta nonostante i continui solleciti a riprendere i lavori, come fatto rilevare dalla corrispondenza intercorsa tra impresa e stazione appaltante e dalle numerose PEC inviate dalla D.L. al sottoscritto per segnalare l'ingiustificata assenza dell'impresa e il fermo dei lavori. Ciò ha determinato un grave ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- Ha eseguito lavorazioni non autorizzate e contestate dalla D.L. e dal R.U.P. e non previste in progetto quale l'abbattimento di n. 6 pali di illuminazione e dei relativi corpi illuminanti scomparsi fisicamente dal cantiere e mai ripristinati nonostante le assicurazioni fatte alla D.L. e al R.U.P..
- Contestazione della D.L.(verbale del 25/08/2020) e del collaudatore statico in corso d'opera (verbale di sopralluogo del 29/07/2020) per l'esecuzione non a regola d'arte e non conformi alle prescrizioni di progetto di numerose lavorazioni e per la mancata consegna della certificazioni dei materiali messi in opera e ciò nonostante più volte richiesti;
- Enorme e ingiustificato ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni di contratto e ai termini contrattuali e ciò per chiara negligenza e responsabilità dell'impresa. Alla data odierna sono trascorsi 242 giornate lavorative, pari all'80,67% sulle 300 giornate contrattuali, e sono state eseguite appena 1/3 delle lavorazioni previste in progetto;

Visto il verbale di visita di collaudo statico in corso d'opera redatto in data 29.07.2020 dal Collaudatore Ing. Cannizzo Paolo e controfirmato sia dal sottoscritto, che dalla D.L. e dall'Impresa esecutrice dei lavori dal quale risultano delle discordanze nell'esecuzione delle opere strutturali degli spogliatoi;

Vista la relazione riservata trasmessa al sottoscritto da parte del Collaudatore Ing. Cannizzo Paolo con la quale lo stesso ha voluto dare maggiori elementi di valutazione in merito all'andamento dei lavori strutturali e allo stato di conformità degli stessi al progetto strutturale facendo rilevare inoltre l'indispensabilità delle certificazioni dei materiali utilizzati in cantiere;

Visto la relazione particolareggiata del 02.10.2020 trasmessa dal Direttore dei Lavori con la quale ha comunicato l'accertamento dell'inadempimento al sottoscritto ai sensi dell' art. 108 comma 3 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. e lo stato economico che risulta dagli atti contabili aggiornati come di seguito si riporta:

- lavori eseguiti a tutt'oggi ascendono in € 119.744,49 che al netto del ribasso d'asta del 23,306.% si riducono in € 92.686,04 pari al 37,80% dell'importo di contratto.
- Da tale importo di € 92.686,04

Deducendo:

- l'ammontare del 20% dell'anticipazione pari a € 18.537,21
- dell' acconto corrisposto all'Impresa al 1° SAL in n. 1 rate € 55.867,46

A credito dell'impresa:

- l'importo relativo al 2 SAL non liquidato pari ad € 17.817,94
 - a sommare svincolo ritenute per infortuni lo 0,50% di € 92.686,04 pari ad € 463,43
- per un totale di € 18.281,37

A debito dell'impresa:

- l'ammontare dell'anticipazione residua in applicazione dell'art.35 comma 18 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i pari ad € 30.493,83-

RESTANO A DEBITO dell'impresa € 12.212,46 diconsi (dodicimiladuecentododici/46) oltre interessi legali

Sulla quale ultima somma dovranno aggiungersi a debito dell'impresa le ulteriori spese per i danni derivanti dalle lavorazioni non autorizzate, da tutte le lavorazioni non eseguite a regola d'arte, oltre l'eventuale recupero risarcitorio per i pregiudizi derivati dalla rescissione.

Vista la disposizione dell'11.11.2020 con la quale il Direttore dei Lavori ha formulato, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i.) la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni sull'inadempimento accertato e, segnatamente, è stata richiesta la giustificazione dei seguenti comportamenti od omissioni:

a) Ritardato inizio concreto dei lavori di ben 94 giorni, rispetto la data di consegna avvenuta in data 13/12/2019, come dimostra la nota del D.L. del 25/02/2020 inviata all'impresa sollecitandone ulteriormente l'inizio effettivo dei lavori che è avvenuto solo successivamente in data 16/03/2020, così come risulta la notifica preliminare all'ASP della presenza di operai in cantiere trasmessa proprio il 16/03/2020. Ciò ha determinato un ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni;

b) Mancata ottemperanza ed esecuzione dell'Ordine di Servizio n.1 della D.L. emesso in data 10/08/2020 come risulta da verbale di verifica del 20/08/2020;

c) Assenza arbitraria e ingiustificata dal cantiere dell'impresa dalla data del 31/07/2020 ad oggi (per ben 103 giorni) e conseguente mancata custodia del cantiere in violazione dell'art. 54 del C.S.A., senza alcuna comunicazione dell'impresa alla D.L. e alla stazione appaltante. L'assenza arbitraria e il blocco totale di ogni lavorazione si è protratta nonostante i continui solleciti a riprendere i lavori., come fatto rilevare dalla corrispondenza intercorsa tra impresa e stazione appaltante e dalle numerose PEC inviate dalla D.L. al R.U.P., nei mesi di agosto e settembre per segnalare l'ingiustificata assenza dell'impresa dal cantiere e il fermo dei lavori. Ciò ha determinato un grave ritardo nell'esecuzione dei lavori;

d) Esecuzioni di lavorazioni non autorizzate e contestate dalla D.L. e dal R.U.P. e non previste in progetto quale l'abbattimento di n. 6 pali di illuminazione del campo di giuoco e dei relativi corpi illuminanti (n.12) scomparsi fisicamente dal cantiere e mai ripristinati nonostante le assicurazioni fatte alla D.L. e al R.U.P..

e) Contestazione della D.L.(verbale del 25/08/2020) e del collaudatore statico in corso d'opera (verbale di sopralluogo del 29/07/2020) per l'esecuzione non a regola d'arte e non conformi alle prescrizioni di progetto di numerose lavorazioni e per la mancata consegna della certificazioni dei materiali messi in opera;

f) Mancata consegna delle certificazioni dei materiali messi in opera conformi ai dettati del Regolamento UE N. 305 del 9- 3-2011, accompagnate da idonea documentazione che ne dimostri l'effettivo utilizzo in cantiere e ciò nonostante più volte richiesti D.L. e del Collaudatore Statico in Corso d'opera;

f) Enorme e ingiustificato ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni di contratto e ai termini contrattuali e ciò per chiara negligenza e responsabilità dell'impresa. Alla data odierna sono trascorsi 285 giornate lavorative, pari al 90% sulle 300 giornate contrattuali, e sono state eseguite appena 1/3 delle lavorazioni previste in progetto;

g) con la stessa comunicazione di contestazione degli addebiti di cui sopra si avvertiva che qualora la ditta non avesse presentato le proprie giustificazioni nei termini sopra specificati, ovvero le controdeduzioni presentate si fossero ritenute infondate o pretestuose, la stazione appaltante avrebbe disposto la risoluzione del contratto a norma dell'art.108 Comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.);

Vista la nota prot .9723 del 27.11.2020 con la quale la ditta appaltatrice ha fatto pervenire, le controdeduzioni alla nota trasmessa dalla D.L. "contestazione addebiti all'appaltatore (art. 108 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016) e precisamente :

a) In merito all'inizio concreto dei lavori, l'Impresa fa presente che lo stesso è stato ampiamente concordato con la D.L. e la Stazione Appaltante. Più precisamente l'Impresa, nonostante volesse cominciare i lavori nel mese di gennaio, è stata invitata più volte a rimandare l'inizio dei lavori, per evitare possibili disagi derivanti dalle probabili avverse condizioni meteorologiche nei mesi di gennaio e febbraio.

b) L'Impresa aveva già comunicato che l'art. NP.09, a cui si riferisce la lavorazione della realizzazione dello strato di ricarica di sabbia sul campo da gioco ed oggetto dell'Ordine di Servizio n. 1, presenta vizi ed anomalie nella redazione dell'Analisi Prezzi, che risulta pertanto errata e pregiudizievole per la corretta realizzazione della lavorazione stessa. Infatti l'Impresa aveva chiesto più volte agli Organi

dell'appalto la stesura della Perizia di Variante n. 1 al fine di rettificare gli errori e le imprecisioni progettuali per potere realizzare i lavori in maniera corretta ed a regola d'arte.

c) L'impresa non è stata presente in cantiere perché in attesa del pagamento delle somme relative al SAL n. 2, per cui ancora ad oggi si attende l'emissione del Certificato di pagamento. Si fa nuovamente presente ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici", al comma 4 dell'articolo 8, sono dettate alcune indicazioni relative ai lavori in corso di esecuzione. In particolare l'obbligo dell'emissione del certificato di pagamento contestualmente e comunque entro 5 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento e l'obbligo di effettuare il pagamento del certificato entro 15 giorni dall'emissione del certificato stesso.

d) In merito alla vicenda dei sei pali di illuminazione esistenti del Campo da giuoco, l'Impresa non ha arbitrariamente rimosso gli stessi ma ha concordato la lavorazione con la D.L. e con il Collaudatore in corso d'opera, ai fini di eliminare un potenziale pericolo. Infatti i pali esistenti erano palesemente in stato di degrado e dissesto, e di conseguenza molto pericolosi sia per l'incolumità dei lavoratori durante le fasi lavorative sia per l'incolumità degli utenti futuri.

e) L'Impresa in merito alla Contestazione della D.L.(verbale del 25/08/2020) e del collaudatore statico in corso d'opera (verbale di sopralluogo del 29/07/2020) ha nominato un proprio perito Ingegnere strutturista per una valutazione delle opere. In merito alle contestazioni si precisa che ogni lavorazione è stata effettuata confrontandosi con il D.L. ed il Collaudatore, spesso presenti in cantiere, anche insieme. Pertanto si ribadisce che appare scorretto e intellettualmente disonesto contestare le opere di cui insieme si erano concordate le modalità di esecuzione.

f) L'Impresa, nonostante abbia più volte trasmesso al R.U.P., al D.L. ed al collaudatore in corso d'opera, si ritrova ancora negata, alla data odierna, la possibilità di potere incassare le somme relative al SAL n. 2 ed al Certificato di pagamento dei lavori n. 2, in quanto per incomprensibili, ostativi e calunniosi motivi il R.U.P., il D.L. ed il collaudatore in corso d'opera continuano a definire non idonee le documentazioni dei materiali Poroton, solaio Plastbau e malta M10. Si sono già trasmessi tutti i documenti necessari relativi ai materiali, più volte. L'impresa ha invitato il proprio fornitore a contattare per l'ennesima volta i produttori e se necessario mettersi in contatto diretto con la D.L., il Collaudatore, il R.U.P., al fine di eliminare ogni "motivo ostativo" e procedere, seppur con grave e negligente ritardo e ben oltre i limiti consentiti dalla legge, all'emissione del Certificato di pagamento n.2. etc.

g) I tempi di esecuzione indicati dal D.L. risultano inesatti, poiché quantificati non tenendo conto della mancata sospensione dei lavori a seguito dei mancati adempimenti legislativi di cui al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, secondo cui i lavori andavano sospesi. Anche l'avanzamento delle lavorazioni quantificato in 1/3 del totale, deve ritenersi lavorazioni eseguite dall'Impresa e non presenti nella contabilità dei lavori.

Considerato che tali giustificazioni si ritengono pretestuose e manifestamente infondate in via di fatto e di diritto per le seguenti ragioni:

- a) La giustificazione adotta risulta **falsa** e ciò è ampiamente contraddetto dal fatto che la D.L. con la nota del 25.02.2020 che si riporta in inciso è stata costretta ad effettuare un sollecito dopo i diversi inviti, per le vie brevi, fatti dal sottoscritto RUP e dal D.L. *"Considerato che diversi sono stati gli inviti informali sia da parte della D.L. che dal RUP geom. Mariano Farina, per la realizzazione dei lavori. In seguito ad ulteriore sopralluogo effettuato dalla D.L. in data odierna 25/02/2020 alle ore 13.00 si è rilevato che nessuna maestranza è presente e che il cantiere risulta incustodito. Considerato che in riferimento al cronoprogramma di progetto siamo in notevole ritardo e che non è stato prodotto ai sensi del CSA da parte vostra nessun Programma esecutivo dei Lavori con relativo Cronoprogramma. Considerato che il termine utile per effettuare i lavori è previsto in 300 giorni e alla data odierna sono trascorsi, già, più di 70 giorni. Il sottoscritto sollecita la suddetta impresa a seguire con maggiore puntualità la tempistica prevista in progetto, inoltre invita l'impresa, nel termine di giorni CINQUE, a trasmettere tutta la documentazione di rito".* Solo dopo 16.03.2020 in concreto le lavorazioni sono state avviate.

- b) La giustificazione adotta risulta non veritiera e falsa e pretestuosa in quanto l'impresa non ha mai fatto comunicazioni, né al sottoscritto né alla D.L., in riguardo a presunte anomalie nella redazione della analisi dell'NP.09. Si ricorda ancora che: con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'impresa ha accettato, senza alcuna riserva o contestazione l'Elenco Prezzi di progetto; l'impresa ha dichiarato di conoscere (art. 3 comma 2 del contratto di appalto), pur non essendo un elaborato contrattuale (così come non lo è il computo metrico) l'elaborato "Analisi dei Prezzi" parte integrante del progetto posto a base di gara, e quindi di averne preso ampiamente visione ancor prima di formulare l'offerta per la gara di appalto e a maggior ragione ancor prima di sottoscrivere il contratto (visto che proprio dalle analisi scaturiscono i prezzi NP inseriti in Elenco Prezzi); l'impresa non ha in precedenza mai formulato nessuna osservazione e/o rilievo di presunta inadeguatezza delle analisi e dei conseguenti prezzi NP di applicazione inseriti nell'Elenco Prezzi parte integrante del contratto di appalto e nello specifico del suddetto NP.9.
- c) La giustificazione adotta al punto c), risulta ancora falsa e pretestuosa al sol scopo di dare una blanda motivazione in quanto è stata sempre manifesta la volontà dell'impresa di ostacolare il proseguo dei lavori. L'impresa volutamente dimentica che in data 07.07.2020 era stato emesso il primo SAL, l'impresa ha richiesto verbalmente l'emissione del 2 SAL solo in data 29/07/2020 in occasione della visita di collaudo in corso d'opera e successivamente ha impedito alla D.L. di effettuare le operazioni di misurazione, in contraddittorio ed in cantiere, delle lavorazioni eseguite con la predisposizione del libretto delle misure, la D.L. è stata impossibilitata all'accesso del cantiere dal 31/07/2020 ed è proprio, a causa dell'assenza arbitraria dell'impresa in cantiere e della conseguente chiusura dello stesso, ad **impedire di verificare** e procedere in tempi brevi alla predisposizione delle operazioni di misurazione delle lavorazioni da inserire in un 2 SAL. Quanto sopra è confermato dalla mancata presenza dell'impresa il giorno 14.08.2020 ad una convocazione della D.L. per procedere all'accertamento dei lavori per la predisposizione del 2° SAL (allegato 20, 21, 22, 25, 27, 32). Le operazioni di misura, a seguito di una successiva riconvocazione della D.L. solo il 25.08.2020 (allegati 27, 32);
- d) Quanto adotto risulta ancora falso e calunnioso, in quanto mai vi è stato ordine di rimozione dei sei pali da parte della D.L. né tantomeno da parte del Collaudatore che calunniosamente viene tirato in gioco, e, (non è di secondaria importanza) si fa notare che i pali con i relativi corpi illuminanti sono "scomparsi" dal cantiere e che nessun documento di allontanamento dal cantiere è pervenuto a questa stazione appaltante;
- e) Quanto riferito risulta ancora falso in quanto, la rilevata cattiva esecuzione delle opere in contrasto con la normative tecniche strutturali sicuramente non può essere concordata con la D.L. o con il collaudatore. Che invece come risulta dagli atti hanno subito richiesto le certificazioni dei materiali posti in opera al fine di poter constatare quanto affermato dal direttore tecnico di cantiere che affermava la piena corrispondenza dei materiali a quanto previsto in progetto e convocando l'impresa per una visita di ispezione delle strutture con saggi su quanto posto in opera. Si vuole ricordare che a seguito della convocazione della visita di collaudo l'impresa ha effettuato gli intonaci esterni ed il rinzafo alle pareti interne, utilizzando un ponteggio contestato dal CSE e con tutti i puntelli del solaio ancora installati. Ancora si sottolinea che l'impresa continua a non voler dare corrette informazione sulla malta posta in opera.
- f) Si ribadisce ancora che quanto trasmesso sono solo delle copie fotostatiche di materiali in commercio e sono stati trasmessi al sottoscritto in maniera non idonea, l'impresa ancora continua a dissentire quanto in maniera puntigliosa chiariscono le norme in riguardo ai materiali utilizzati in cantiere.
- g) Occorre precisare che il 1°SAL è stato emesso il 07.07.2020 e che alla data del 16.07.2020 non erano state effettuate lavorazioni tali da interessare uno stato di avanzamento, solo a seguito del getto del solaio le lavorazioni erano tali da permettere la redazione di un SAL. Dalla visita di collaudo del 29.07.2020, a seguito di quanto contestatole, l'impresa ha abbandonato il cantiere impedendo di fatto alla D.L. di poter effettuare i rilievi del caso. A seguito di diverse convocazioni solo in data 25.08.2020 la D.L. è riuscita ad effettuare le operazioni di misura e controllo dei lavori

effettuati. Da non trascurare che su n.5 lavorazioni computabili n.3 non erano accettabili in quanto 2 non realizzate a regola d'arte e il servizio igienico ad uso dei visitatori era sprovvisto di tutte le certificazioni ed di quant'altro necessario, riguardo alle **due piastre in c.a.** non risultavano poste le armature con la giustificazione alla D.L. ed al Dirigente del Comune di Monterosso Almo convenuti "mi paghi solo il cls"???

Essendo risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei lavori, dal sottoscritto affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali;

Considerato negligente il comportamento dell'Impresa fin qui tenuto tale da compromettere la buona riuscita dell'opera e per le motivazioni sopra esposte il sottoscritto propone la **risoluzione in danno del contratto** di appalto, in applicazione dell'art.108 comma 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'art. 14 comma 2 del contratto e dell'art. 20 del C.S.A. stipulato con codesta Impresa Progresso Group con sede in V.le Progresso Q.17 n. 12, 92026 FAVARA n. di rep. 1779 del 13.12.2019 per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento funzionale e messa a norma mediante realizzazione nuovi spogliatoi e servizi per gli atleti, servizi igienici per il pubblico, sistemazione, rinforzo e ampliamento delle recinzioni metalliche, sistemazione del campo da giuoco e realizzazione di una piccola tribuna a in C.l.s. ciclopico per circa 100 posti a sedere.

Inoltre codesta Impresa a causa dei gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori decade dai benefici dell'anticipazione con l'obbligo della restituzione in applicazione dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto e segnatamente gli **art. 20 e 50**;

RITENUTO, quindi, di provvedere in merito

Per quanto sopra manifestato

PROPONE alla G.M.

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di ritenere meritevole di approvazione e quindi approvare la superiore parte narrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

1) DI PROCEDERE allo scioglimento del contratto di appalto rep.n.1779, registrato a Ragusa in data 20.12.2019 al n. 3959 Serie IT. stipulato con la ditta Progresso Group con sede in V.le Progresso Q.17 n. 12, 92026 FAVARA n. di rep. 1779 del 13.12.2019 per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento funzionale e messa a norma mediante realizzazione nuovi spogliatoi e servizi per gli atleti, servizi igienici per il pubblico, sistemazione, rinforzo e ampliamento delle recinzioni metalliche, sistemazione del campo da giuoco e realizzazione di una piccola tribuna a in C.l.s. ciclopico per circa 100 posti a sedere

2) Di DARE mandato al Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione di ogni ulteriore e successivo atto finalizzato alla attuazione del presente provvedimento;

3)- Di TRASMETTERE il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;

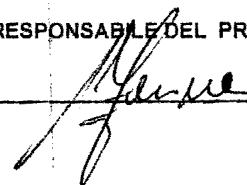
4)- Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

- di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(geom. Mariano Farina)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

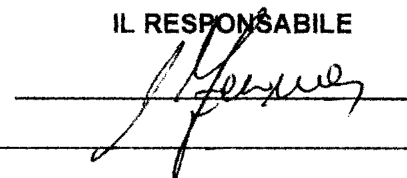
SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:

☒ Parere favorevole
☐ Parere contrario

Li 23/12/2020

IL RESPONSABILE

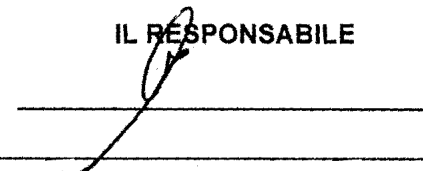


a) ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole
Parere contrario _____

Li 23/12/2020

IL RESPONSABILE



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott.ssa Concetta Giaquinta

F.to Dott. Salvatore Pagano

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Morello Maria Rita

Reg. Albo n° _____ 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo Preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997
- ☐ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio